



Forlì-Cesena

Regolamento di attuazione dello Statuto di CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena

Approvato dalla Direzione Provinciale Martedì 20 Dicembre 2005
Modificato dalla Direzione Provinciale Giovedì 29 Marzo 2007
Modificato dalla Direzione Provinciale Martedì 24 Marzo 2009
Modificato dalla Direzione Provinciale Martedì 26 Febbraio 2013
Modificato dalla Direzione Provinciale Martedì 28 Gennaio 2014
Approvato dalla Direzione Territoriale Giovedì 2 Febbraio 2017
Modificato dalla Direzione Territoriale Giovedì 27 Aprile 2017
Modificato dalla Direzione Territoriale Giovedì 25 febbraio 2021

INDICE

TITOLO I

Art. 1	1
Art. 2.....	1

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3 - Direzione Operativa e Coordinamento Organizzativo.....	1
---	---

TITOLO III - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 4 - Convocazione degli Organi.....	2
Art. 5 - Validità delle riunioni.....	3
Art. 6 - Modalità del dibattito negli Organi	3
Art. 7 - Deleghe	3
Art. 8 - Modalità di votazione	4
Art. 9 - Deliberazioni	4
Art. 10 - Assemblea Elettiva	4
Art. 11 - Candidature	5
Art. 12 - Deleghe	7
Art. 13 - Mestieri e Unioni.....	7
Elenco dei Mestieri	8
Art. 14 - Raggruppamenti di Interesse.....	9
Art. 14 bis - CNA Professioni.....	10
Art. 15 - Cumulo delle Cariche	10
Art. 16 - Incompatibilità.....	10
Art. 17 - Sanzioni.....	11
Art. 18 - Decadenza dagli Organi	11
Art. 19 - Presidenza Onoraria.....	12

TITOLO IV - ORGANI TERRITORIALI

Art. 20 - Aree Territoriali	12
Art. 21 - Assemblea dell'Area Territoriale.....	12
Art. 22 - Presidenza di Area Territoriale	13

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 23 - Governo del sistema.....	13
Art. 24.....	14

TITOLO I

Art. 1

La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, si dota di un Regolamento attuativo dello Statuto medesimo rispondente ai principi in esso contenuti.

Art. 2

Il Regolamento è approvato dalla Direzione Territoriale con voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione Territoriale, con voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti alla votazione.

Il presente Regolamento è integrato dal Codice Etico della CNA Nazionale, i cui principi, norme e procedure costituiscono parte integrante dello stesso, così come il successivo Regolamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dei dipendenti della CNA, che pure andrà ad integrare il presente Regolamento.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 3 - Direzione Operativa e Coordinamento Organizzativo

Per garantire il miglior funzionamento del sistema CNA Forlì-Cesena vengono istituiti:

- La Direzione Operativa
- Il Coordinamento Organizzativo

La Direzione Operativa è composta dal Direttore Generale e dai Responsabili della Divisione Rappresentanza e della Divisione Organizzazione. E' facoltà del Direttore Generale invitare alla direzione operativa, altri componenti del proprio staff.

Il Coordinamento Organizzativo è composto dal Direttore Generale, dai Responsabili della Divisione Rappresentanza e Divisione Organizzazione (Funzioni Servizi, Bilancio/Finanze, Risorse Umane), dai Responsabili delle Aree territoriali, dagli staff territoriali e dai responsabili delle Unioni/Comparti/Mestieri/Raggruppamenti e di CNA Pensionati.

La Direzione Operativa ed il Coordinamento Organizzativo esercitano un ruolo di direzione attuativa delle decisioni degli organi elettivi attinenti alla Organizzazione, ai Servizi, alla Rappresentanza degli Interessi ed alla Politica Finanziaria.

Hanno, inoltre, compiti di istruttoria degli argomenti da sottoporre agli Organi elettivi.

La Direzione Operativa ed il Coordinamento Organizzativo sono convocati e presieduti

dal Direttore Generale e possono riunirsi in forma allargata coinvolgendo anche i Responsabili dei Servizi e delle Società del Sistema, per favorire l'integrazione della cultura associativa.

Per consentire la conoscenza delle materie su cui si dovranno esprimere i componenti la Direzione Operativa ed il Coordinamento Organizzativo riceveranno anticipatamente la documentazione inerente all'ordine del Giorno delle riunioni.

TITOLO III

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 4 - Convocazione degli Organi

Gli Organi devono essere convocati almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, in forma scritta a mezzo posta ordinaria od altro idoneo sistema, compresa la posta elettronica.

In casi particolari ed urgenti la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, fax, sms o posta elettronica, da trasmettere almeno un giorno prima dalla data fissata per la riunione in prima convocazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità videoconferenza.

La convocazione deve contenere:

- a) la data, l'ora e la località fissate per la riunione
- b) l'indicazione della prima e della seconda convocazione
- c) tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore per la Assemblea Territoriale e almeno un'ora per la Direzione Territoriale
- d) l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza Territoriale e presieduta dal Presidente o, in mancanza del Presidente, dal Vice Presidente più anziano di età.

La Direzione è convocata dalla Presidenza Territoriale ed è presieduta dal Presidente o, in mancanza del Presidente, dal Vice Presidente più anziano di età.

La Presidenza è convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso o, in mancanza del Presidente, dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione della Presidenza deve avvenire almeno tre giorni prima e può essere programmata nella precedente riunione senza necessità di ulteriore avviso, dandone comunicazione agli eventuali assenti.

E' fatto obbligo alla Presidenza Territoriale di convocare:

- ♦ l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare, con la sottoscrizione di almeno 1/3 dei suoi componenti

- ♦ la Direzione con le stesse modalità

E' fatto obbligo al Presidente di convocare la Presidenza Territoriale entro 15 giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con indicazione dell'Ordine del Giorno da trattare, con la sottoscrizione di almeno tre dei suoi componenti.

Per ogni riunione va redatto apposito verbale, da approvarsi possibilmente nella riunione successiva, riportante in sintesi le presenze, l'esito delle votazioni ed il disposto decisionale.

Allo spirito del presente Regolamento sarà ricondotta ogni altra riunione associativa.

Alle riunioni degli organi associativi potranno essere invitati anche non imprenditori.

Art. 5 - Validità delle riunioni

Le riunioni della Assemblea e della Direzione sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti.

In seconda convocazione saranno valide con almeno il 25% dei componenti l'organo, ad eccezione della Assemblea quadriennale nella quale, come da Statuto, è richiesta la maggioranza dei componenti per le prime tre convocazioni.

Le riunioni della Presidenza sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 6 - Modalità del dibattito negli Organi

Nelle riunioni di tutti gli Organi in cui si prevede di votare deve essere preventivamente stabilita l'ora presunta della conclusione.

Il materiale scritto relativo ai singoli punti all'Ordine del Giorno deve essere inviato insieme alla convocazione o comunque in tempo utile per consentire la preparazione e l'informazione preventive alla riunione; in caso contrario, l'Organo deciderà se discutere ugualmente o rinviare quel punto; il materiale deve essere elaborato, possibilmente, in forma sintetica.

I membri dell'Assemblea Territoriale e della Direzione Territoriale possono far richiesta di aggiungere ulteriori punti oltre a quelli stabiliti nell'Ordine del Giorno.

E' facoltà della Presidenza accogliere tali richieste; è fatto obbligo alla Presidenza di accogliere le richieste se presentate secondo le modalità previste all'art. 4, ottavo comma del presente Regolamento.

Per quanto riguarda gli Ordini del Giorno della Presidenza, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Art. 7 - Deleghe

La Direzione, nella esplicazione delle sue funzioni, delega alla Presidenza le competen-

ze proprie contenute nell'art. 14 dello Statuto, lettere: e, f, h.

Art. 8 - Modalità di votazione

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti.

Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

Art. 9 - Deliberazioni

Salvo i casi previsti dallo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e della Direzione sono valide se assunte con la presenza di almeno il 25% dei componenti e con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

Le deliberazioni della Presidenza sono valide se assunte da una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

Art. 10 - Assemblea elettiva

L'Assemblea quadriennale, elettiva della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena è convocata in prima convocazione con preavviso di almeno 60 giorni dalla data prevista dandone comunicazione alle Aree Territoriali e alle Unioni/Mestieri/Raggruppamenti e CNA Pensionati.

Con la convocazione dell'assemblea elettiva le assemblee delle Aree Territoriali e di CNA Pensionati provvedono alla elezione dei propri componenti i cui nominativi con relativi indirizzi, e-mail e fax dovranno pervenire alla Presidenza territoriale.

E' compito di ogni Area Territoriale curare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti/indicati come membri dell'assemblea, nel qual caso potranno successivamente eleggere con modalità analoghe i sostituti.

La Presidenza territoriale, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento e calcolati sulla base degli iscritti dichiarati e con quote versate dell'anno precedente a quelle della Assemblea elettiva.

Le articolazioni associative ammesse alla elezione dell'Assemblea territoriale sono quelle deliberate dalla Direzione territoriale in coerenza con lo Statuto.

I componenti di diritto decadono immediatamente al decadere del motivo del diritto e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti l'Assemblea territoriale decadono immediatamente qualora non risultino iscritti con regolare versamento della quota associativa. Decadono inoltre in caso di provvedimenti disciplinari.

I componenti che per qualsiasi motivo non possono più far parte dell'Assemblea vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative con voto palese o con scrutinio segreto se richiesto dal 25% dei presenti.

Le cariche elettive decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

Le assemblee delle Aree e di CNA Pensionati eleggono i propri componenti sulla base dell'art. 13 dello Statuto territoriale. In particolare le Assemblee delle Aree Territoriali eleggono un numero di componenti, titolari di imprese, sulla base della consistenza associativa 1 ogni 120 associati al 31/12 dell'anno precedente.

Le Unioni con un numero di associati superiori a 400 associati hanno diritto ad un secondo rappresentante in Assemblea Territoriale, da individuarsi tra i presidenti dei mestieri.

L'Assemblea della CNA Pensionati potrà eleggere un numero di componenti non superiore all' 8% della quota elettiva che tenga conto dell'articolazione territoriale.

Art. 11 - Candidature

L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, i Vice Presidenti, la Presidenza e la Direzione territoriale, il Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti, i delegati alle Assemblee di CNA Regionale e i delegati alla Assemblea di CNA Nazionale.

a) Requisiti

Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e soci amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA, coadiuvanti di imprese familiari, lavoratori autonomi, esercenti attività professionali, che abbiano evidenziato un significativo senso di appartenenza con l'Associazione.

In particolare il Presidente territoriale dovrà essere scelto tra imprenditrici e imprenditori in attività che per almeno 4 anni abbiano svolto funzioni di Vice Presidente territoriale, di Presidente nelle Aree, nelle Unioni, nei Mestieri, nei Raggruppamenti di Interesse, nelle società di sistema.

Sono esclusi dai vertici associativi quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o dell'attività associativa siano incorsi in condanne o in procedure fallimentari o concorsuali.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi

La Direzione Territoriale, preso atto della convocazione della assemblea Elettiva, su

proposta della Presidenza Territoriale, nomina un Collegio Elettorale che, operando sempre in forma collegiale, ha il compito di verificare la/le candidatura/e per il Presidente Territoriale.

I componenti il Collegio elettorale saranno scelti tra imprenditori che abbiano ricoperto l'incarico di Presidente Territoriale o che abbiano operato negli organi direttivi dell'Associazione dimostrando forte legame associativo e costante atteggiamento di obiettività ed equilibrio. I componenti il Collegio elettorale devono essere in numero di 3 e di essi dovrebbe di norma far parte il Presidente uscente (nel caso di impossibilità statutaria alla riconferma). Nessun componente il Collegio elettorale può essere candidato alle cariche associative territoriali oggetto della consultazione ad eccezione dell'assemblea territoriale.

Il Collegio elettorale dovrà inoltre, previa consultazione con le articolazioni del sistema territoriale, presentare le proposte per la Presidenza, la Direzione Territoriale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti, i delegati alle Assemblee CNA regionale e i delegati alla Assemblea di CNA Nazionale.

Le candidature a presidente territoriale dovranno essere sottoscritte da un numero di componenti la direzione territoriale pari ad almeno il 30% ed inoltrate al Collegio elettorale 15 giorni prima lo svolgimento della Assemblea elettiva.

Il Collegio elettorale, valutate accuratamente le candidature, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico-morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria.

Ogni componente la direzione territoriale può sottoscrivere la candidatura di un solo candidato Presidente, tale scelta verrà verificata dal Collegio elettorale.

Il Collegio elettorale, constatata la validità e legittimità delle candidature, le comunica al Presidente territoriale che, in caso di più candidature, provvede a convocare una seduta dell'assemblea in forma privata, 7 giorni prima di quella elettiva nella quale i candidati presentano la loro candidatura.

La Presidenza dovrà essere costituita da un numero di componenti non inferiore a 5 e non superiore a 7 compreso il Presidente e dovrà contemplare al meglio possibile la presenza delle diverse dimensioni e settori di imprese che caratterizzano la CNA Territoriale di Forlì-Cesena con una significativa presenza di genere pari ad almeno il 30% dei componenti la presidenza territoriale.

Per la presidenza territoriale è prevista la presentazione all'assemblea delle candidature in lista chiusa.

La Direzione territoriale sarà composta da un numero minimo di 25 ad un numero massimo di 31 componenti.

La Direzione Territoriale dovrà essere rappresentativa di tutte le articolazioni del sistema.

Per la Direzione Territoriale è prevista la presentazione all'assemblea delle candidature in lista chiusa.

In caso di dimissioni del Presidente territoriale la Direzione territoriale, su proposta della Presidenza territoriale, deve nominare parimenti il Collegio elettorale per l'individuazione del presidente territoriale così come previsto dal regolamento.

Art. 12 – Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe permanenti o temporanee inerenti la rappresentanza associativa.

Il Presidente attribuisce di norma ai Presidenti Coordinatori delle Unioni deleghe secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 13 – Mestieri e Unioni

La Direzione di CNA Territoriale Forlì-Cesena stabilisce quali Mestieri si costituiscono nel proprio territorio tra quelli previsti dalla CNA Nazionale.

Il Mestiere sarà costituito se raggiunge il numero minimo di imprese rappresentate pari a 30 e subordinato alla individuazione e indicazione del Presidente del mestiere medesimo. La Direzione territoriale, con propria delibera, potrà derogare per motivate ragioni al criterio sopra richiamato.

I Presidenti dei mestieri e i Presidenti coordinatori delle Unioni sono individuati/indicati dalla Presidenza Territoriale.

I Presidenti dei Mestieri ed i presidenti coordinatori delle Unioni restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi. Il cambio di definizione da Portavoce a Presidente di mestiere, non interrompe i due mandati pieni e consecutivi.

I Mestieri sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale ed organizzativo nelle Unioni. L'Associazione Territoriale può costituire Macro Unioni o Comparti di aggregazione delle Unioni.

L'Unione è presieduta dal Presidente Coordinatore ed è composta dai presidenti dei mestieri aggregati all'interno dell'Unione medesima.

Il Presidente Coordinatore dell'Unione, per motivate esigenze, potrà invitare imprenditori/imprenditori in rappresentanza dei mestieri ai lavori del Coordinamento funzionale ed organizzativo dell'Unione.

Il Presidente territoriale con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e con parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere od al Presidente Coordinatore di Unione.

ELENCO DEI MESTIERI

CNA AGROALIMENTARE

Agricoltori
Dolciari e Panificatori
Ristorazione
Produzione Alimentari (di cui altri alimentare)
Pastai
Produttori bevande

CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE

Ceramisti
Lavorazione artistica metalli
Orafi
Restauratori
Lavorazioni artistiche legno, vetro e marmo

CNA BENESSERE E SANITA'

Acconciatori
Estetiste
Odontotecnici SNO
Sanità (podologi - optometristi)

CNA COMUNICAZIONE E TERZIARIO AVANZATO

Editoria
Fotografia e video
Comunicazione e stampa
Digitale

CNA COSTRUZIONI

Edilizia
Lapidei ed altri materiali da costruzione

CNA FEDERMODA

Moda calzature, pelletteria e pellicceria
Moda tessile e abbigliamento
Filiera della moda
Moda su misura

CNA FITA

NCC auto

NCC bus
Taxi
Trasporto merci

CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI

Ascensoristi (di cui Antincendio)
Elettrici
Elettronici
Frigoristi
Riparatori elettrodomestici
Termoidraulici

CNA PRODUZIONE

Chimica, vetro/gomma/plastica
Legno e arredo
Meccanica
Nautica
Serramenti e infissi

CNA SERVIZI ALLA COMUNITA'

Carrozzerie (di cui centri revisione)
Gommisti
Meccatronici
Stabilimenti balneari
Tintolavanderie
Operatori Giardini e verde
Imprese di pulizia e disinfestazione (per CNA Forlì-Cesena rimane un mestiere inserito all'interno della Unione CNA Servizi alla Comunità)

Art. 14 - Raggruppamenti di Interesse

Nel quadro della ricerca di soluzioni atte a creare opportunità economiche e ad approfondire problematiche settoriali, la CNA Territoriale di Forlì-Cesena può dare vita, su specifica decisione della Direzione Territoriale a Raggruppamenti di Interesse in determinate filiere associative o settori d'impresa, come da art. 6, lettera B dello Statuto Territoriale, aggregando tipologie di mestieri diversi o interi settori nella logica degli interessi di mercato o di ordine sociale.

I Raggruppamenti di interesse stabiliti dalla direzione nazionale sono: CNA Impresa Donna, CNA Giovani Imprenditori, CNA Turismo e Commercio, CNA Industria, CNA Cinema e Audiovisivo.

Il raggruppamento di interesse sarà costituito se raggiunge il numero minimo di imprese

rappresentate pari a 30, salvo deroghe deliberate dalla Direzione Territoriale, per motivate ragioni.

Per CNA Turismo e Commercio e CNA Industria, l'Assemblea dei soci è data dalle imprenditrici e imprenditori regolarmente associati a CNA Forlì-Cesena sulla base dei criteri stabiliti dalla Direzione Territoriale.

Per CNA Impresa Donna e CNA Giovani Imprenditori l'Assemblea dei soci è data rispettivamente da tutte le imprenditrici e gli imprenditori under 40 regolarmente associati a CNA Forlì-Cesena.

Il Presidente di CNA Giovani Imprenditori non può aver compiuto il trentottesimo anno d'età nell'anno antecedente la fase elettiva quadriennale della Confederazione.

Sono organi dei Raggruppamenti di Interessi il Presidente e la Presidenza. Quest'ultima sarà composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti che saranno eletti dalle Assemblee degli associati. I Presidenti dei Raggruppamenti di interesse restano in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Art. 14 bis CNA Professioni

Per CNA Professioni l'Assemblea dei soci è data dalle imprenditrici e imprenditori regolarmente associati a CNA Forlì-Cesena sulla base dei criteri stabiliti dalla Direzione Territoriale.

Per CNA Associazione Territoriale Forlì-Cesena l'articolazione ed il funzionamento di CNA Professioni sono assimilate a quella dei raggruppamenti d'interesse (Art. 14).

Art. 15 – Cumulo delle cariche

La carica di Presidente Territoriale è incompatibile con quella di Presidente di Area Territoriale, di Mestiere, di Unione, di Raggruppamento di Interesse del Sistema CNA Territoriale di Forlì-Cesena.

Per quanto riguarda la rappresentanza in Enti ed Istituzioni in rappresentanza della CNA, gli Organi competenti alle nomine dovranno perseguire, possibilmente, il criterio della non sovrapposizione degli incarichi.

Le indennità relative alle cariche associative devono sempre essere stabilite dalla Direzione Territoriale con decisione assunta attraverso criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

Art. 16 – Incompatibilità

Il Presidente, i Vicepresidenti, i membri della Presidenza, i presidenti dei Mestieri, i Presidenti coordinatori delle Unioni, delle Aree Territoriali, dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni, di CNA Pensionati, delle Società del Sistema CNA Territoriale di

Forlì-Cesena, i dirigenti ed i collaboratori dipendenti, a tutti i livelli del Sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di cariche elettive e di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse territoriale, nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali, ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e collaboratori dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente la accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente Direzione, le sanzioni disciplinari.

La Direzione territoriale delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nei casi in cui la Direzione Territoriale, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 17 – Sanzioni

Il Collegio dei Garanti stabilisce i criteri e le modalità di applicazione delle sanzioni verso i singoli associati e dirigenti che non rispettino lo Statuto ed il Codice Etico.

Le sanzioni saranno applicate dalla Direzione Territoriale con modalità da essa stabilite e sono, in generale, tra le seguenti: richiamo, sospensione, decadenza dagli organi, espulsione.

Art. 18 - Decadenza dagli Organi

Le Imprenditrici e gli Imprenditori degli organi associativi previsti dallo Statuto decadono automaticamente nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a. perdita dello status giuridico di imprenditori o degli altri requisiti necessari a ricoprire la carica secondo lo Statuto
- b. mancato rispetto delle norme indicate dal codice etico
- c. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena
- d. quando siano incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti

Territoriale.

e. quando risultano assenti ingiustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni effettuate, calcolato nell'arco di un anno.

Art. 19 - Presidenza Onoraria

Il Presidente Onorario rimane in carica a vita. L'Assemblea, su proposta della Direzione, può deliberarne la sospensione e/o la decadenza.

Partecipa ai lavori della Assemblea e della Direzione Territoriale.

TITOLO IV **ORGANI TERRITORIALI**

Art. 20 Aree Territoriali

Le Aree territoriali sono individuate in n° di 4 :

- Area Forlì Città
- Area Colline Forlivesi
- Area Cesena Val Savio
- Area Est Romagna

Art. 21 - Assemblea dell'Area Territoriale

L'Assemblea annuale ordinaria regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata dal numero delle presenze. Ha il compito di esaminare i piani di attività e lo stato dell'Associazione a livello locale e propone orientamenti strategici generali di politica sindacale/associativa alla Assemblea Territoriale.

L'Assemblea elettiva quadriennale regolarmente convocata è valida quando il numero degli aventi diritto al voto presenti è di almeno quattro volte superiore al numero dei componenti l'Organo dell'Area Territoriale da eleggere.

L'Assemblea dell'Area Territoriale eleggerà la propria Presidenza ed i propri delegati nella Assemblea Territoriale, sulla base di criteri stabiliti nell'art. 10 - comma 13 del presente Regolamento.

Il voto potrà essere espresso solo durante l'Assemblea, qualora sia possibile effettuarla in presenza. Nel caso in cui le assemblee fossero svolte in video conferenza, sarà possibile esercitare il diritto di voto nei due giorni successivi, presso gli uffici CNA individuati, utilizzando le apposite schede predisposte.

In Assemblea godono del diritto di voto le imprenditrici e gli imprenditori (titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di persone e di

capitali) coadiuvanti di imprese familiari, lavoratori autonomi, esercenti attività professionali, in regola con il pagamento della quota associativa CNA al momento della Assemblea medesima.

La consistenza numerica delle Presidenze delle Aree Territoriali va da un minimo di 7 fino ad un massimo di 11 componenti, compreso il Presidente, avendo particolare attenzione alla rappresentatività delle articolazioni territoriali dell'Area.

La sintesi dei lavori dell'Assemblea, quadriennale, è riportata a verbale e dello stesso una copia va inviata alla Presidenza Territoriale.

Alle riunioni dell'Assemblea dell'Area Territoriale possono essere invitati anche non imprenditori.

Art. 22 - Presidenza di Area Territoriale

La nuova Presidenza eletta viene convocata dal componente più anziano di età per l'elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

La scelta del Presidente e dei Vice Presidenti avverrà sulla scorta di una consultazione di tutti i componenti la Presidenza da parte del componente più anziano di età e di una valutazione collegiale.

Saranno eletti Presidente e Vice Presidenti, con votazione separata, coloro che otterranno il 50% + 1 dei voti dei presenti.

Una volta eletto il Presidente, la riunione della Presidenza di Area Territoriale è convocata dallo stesso o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano su delega del Presidente.

La Presidenza di Area Territoriale può operare le cooptazioni necessarie fino ad un massimo di un terzo dei componenti eletti.

La sintesi dei lavori della Presidenza di Area Territoriale è riportata a verbale e dello stesso una copia va inviata alla Presidenza Territoriale.

Alle riunioni della Presidenza dell'Area Territoriale possono essere invitati anche non imprenditori.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza dell'Area Territoriale è supportata dal Responsabile dell'Area Territoriale, che partecipa alle riunioni della Presidenza.

TITOLO V **NORME FINALI**

Art. 23 - Governo del sistema

Gli imprenditori o quadri che siano nominati amministratori di società del sistema o di enti e/o società esterne in rappresentanza della CNA Territoriale di Forlì-Cesena sono tenuti a dimettersi dalla carica qualora arrivasse a scadenza il loro incarico in CNA Forlì-

Cesena o comunque, per qualsiasi ragione, CNA Forlì-Cesena decidesse di affidare ad altri l'incarico di rappresentarla nei suddetti enti e/o società.

Art. 24

L'attuale Regolamento abroga ogni precedente simile e rimane valido fino a diversa decisione della Direzione Territoriale o a variazioni statutarie.